

TRIBUNALE DI BARI – SEZ. FALLIMENTARE

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

EX ARTT. 67 E SS., D. LGS. 14/2019

RELAZIONE EX ART. 68, C. 2, D.LGS. 14/2019

DEBITORE: **GENNARO SANTORO**, nato a Modugno (BA), il 13.8.1982 (c.f. SNTGNR82M13F262U),
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Milani

GESTORE INCARICATO: **AVV. GIANFRANCO TODARO**, iscritto al n. 4415 del Registro dei Compositori
pubblicato dal Ministero - OCCS – Ordine Avvocati Bari, con studio in Bari, alla Via S. Crisanzio, n. 53
(C.F. TDRGFR71R28A882E - P.IVA. 05794560721)

SOMMARIO:

PREMESSE	1
1) I REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI.....	3
2) SUL CONTENUTO DELLA PRESENTE RELAZIONE	4
3) INFORMAZIONI SUL DEBITORE E SUL SUO NUCLEO FAMILIARE	5
4) CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DILIGENZA DEL DEBITORE.....	5
5) COMPLESSIVA ESPOSIZIONE DEBITORIA	8
6) INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.....	9
7) SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO.....	11
8) PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI.....	11
9) VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO	13
10) COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA	13

PREMESSE

1. Il sig. Gennaro Santoro, nato a Modugno (BA), il 13.8.1982 (c.f. SNTGNR82M13F262U) e residente in Bari, alla Strada Modugno-Carbonara, n. 4/37, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Milani, ha deciso di risolvere la propria situazione di sovraindebitamento, presentando una domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
2. Con provvedimento del 28.2.2024 - a seguito dell'istanza presentata all'Organismo di composizione

della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Bari dal Sig. Gennaro Santoro e riportata al n. Reg. n. 29/2024 - veniva nominato Gestore della Crisi il deducente professionista, il quale, in data 5.3.2024 accettava l'incarico, dichiarando:

- di essere indipendente neutrale ed imparziale rispetto al soggetto richiedente e all'affare affidato;
- di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse;
- di non aver ricevuto alcun incarico professionale per conto del debitore interessato alla domanda di ristrutturazione dei debiti.

3. Espletati tali adempimenti di carattere preliminare, il sottoscritto ha, tempestivamente, provveduto a convocare il debitore presso il suo studio, sito in Bari, alla Via Scipione Crisanzio, n. 53. L'incontro si è tenuto in data 10 aprile 2024 e, in tale occasione, il debitore, assistito dall'avv. Carlo Milani, ha rappresentato al sottoscritto la propria situazione economica, finanziaria e patrimoniale, dando atto della complessiva esposizione debitoria, unitamente alle cause che hanno determinato l'attuale condizione di sovraindebitamento, e producendo la seguente documentazione di supporto:

- istanza OCC (**all. 1 ricorrente**);
- certificato di Stato di famiglia e residenza (all. 2);
- atto di mutuo prima casa (all. 3)
- quietanza rata mutuo MPS – settembre 2024 (all. 4);
- n. 1 contratto di finanziamento COMPASS (all. 5)
- n. 3 contratti di finanziamento FINDOMESTIC (all.ti 6-7-8-9);
- dichiarazione dei Redditi 2022 (all. 10);
- dichiarazione dei Redditi 2023 (all. 11);
- dichiarazione dei Redditi 2024 (all. 12)
- busta paga Santoro (all. 13);
- ISEE 2024 (all. 14);
- certificato stato occupazionale coniuge (all. 15);
- certificazione CRIF (all. 16);
- elenco situazione patrimoniale (all. 17);
- copertura assicurativa auto FIAT (all 18);
- copertura assicurativa auto HYUNDAI (all 19)
- spese utenze domestiche (all.ti 20-21-22)

- spese straordinarie familiari (all.ti 23-27);
- e/c Bancoposta trimestre gennaio/marzo 2024 (all. 28-28-29-30);
- e/c MPS trimestre gennaio/marzo 2024 (all. 31-31-32-33-34);
- e/c AGOS (all. 35);
- estratti finanziamenti Findomestic (all. 36-41)
- tabella merito creditizio finanziamento € 60.000,00 del 2020 (all. 42)
- tabella merito creditizio finanziamento € 40.000,00 del 2022 (all. 43)
- tabella merito creditizio finanziamento € 14.000,00 del 2022 (all. 44).

4. Lo scrivente professionista incaricato ha provveduto ad eseguire – personalmente e a mezzo OCC - nei termini di legge le relative comunicazioni previste dall’art. 68, co. 4, CCII ed a svolgere attività istruttorie di richiesta e/o esame delle precisazioni dei crediti.

5. Da ultimo, in data 29 ottobre 2024, il sig. Gennaro Santoro, per il tramite del suo procuratore avv. Carlo Milani, ha trasmesso al sottoscritto copia del ricorso per l’omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti, che intende depositare presso il Tribunale di Bari, individuato quale territorialmente competente, unitamente alla documentazione ad esso allegata ed innanzi richiamata.

1) I REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), CCII ossia *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*.

Il ricorrente si trova, nello specifico, nella condizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. e), rivestendo la qualifica di consumatore.

Il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo IV, capo II del CCII e, ai fini dell’ammissibilità della domanda di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. CCII, il ricorrente:

- non ha beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda;
- non ha beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
- non risulta che abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

- non risulta che abbia compiuto atti eccedenti l'ordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;
- non ha determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Mediante il combinato disposto di cui alle lettere “a”, “b” e “c” del richiamato art. 2, il Codice della Crisi offre una definizione dello stato di “sovraindebitamento”, facendo riferimento, all'uopo, a due diversi (e alternativi) “stati” che possono interessare il soggetto debitore, e cioè:

- lo “stato di crisi”, che si configura nello “stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”;
- e lo “stato di insolvenza”, che costituisce lo stato del debitore “che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

Nel caso che ci occupa, alla luce delle risultanze della documentazione acquisita, è possibile fare riferimento sicuramente alla prima condizione (di crisi), atteso che, allo stato, emerge una irreversibile inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici in capo al sig. Gennaro Santoro di far fronte alle proprie obbligazioni e che potrebbe dar luogo ad uno stato di insolvenza, in quanto – per come meglio si dirà – sussiste un perdurante squilibrio tra la complessiva debitoria accumulata, da un lato, e la sua capacità reddituale e patrimoniale, dall'altro lato.

Alla luce di tanto, non vi sono ragioni ostative, oggettive e/o soggettive, all'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del debitore.

2) SUL CONTENUTO DELLA PRESENTE RELAZIONE

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, C.C.I.I., il consumatore in stato di sovraindebitamento, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento.

La domanda ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti in qualsiasi forma.

Per quel che qui rileva, a mente del successivo art. 68, comma 2, unitamente al ricorso, il debitore deve depositare una relazione, redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Mette conto rilevare che, in ossequio al contenuto prescritto dal dettato normativo, la presente relazione è corredata da una sintetica illustrazione della attuale situazione personale e familiare del debitore, nonché delle cause che hanno originato la condizione di sovraindebitamento, senza trascurare – in ossequio al 3° comma dell'art. 68 CCII - la valutazione del merito creditizio del debitore eventualmente operata dal soggetto finanziatore.

3) INFORMAZIONI SUL DEBITORE E SUL SUO NUCLEO FAMILIARE

Il sig. Gennaro Santoro è coniugato, in regime di comunione dei beni, con la sig.ra Letizia Milano e, dalla loro unione, sono nati i figli Aurora di anni 12 e David Karol di anni 6, con residenza in Bari, alla Strada Modugno-Carbonara o Caratore del Carmine, n. 4/37.

Sotto diverso profilo, il debitore risulta assunto dalla Medi Hospes Coop. Sociale, con contratto a tempo indeterminato, mentre la moglie è allo stato inoccupata.

4) CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DILIGENZA DEL DEBITORE

Come è noto, nell'impianto delineato dal Codice della Crisi, l'accesso alla procedura di Ristrutturazione dei debiti è condizionato all'assenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione del sovraindebitamento in capo al consumatore.

In questa prospettiva, il sig. Gennaro Santoro ha offerto una lucida, quanto particolareggiata, ricostruzione sull'origine dello stato di sovraindebitamento, evidenziando come tale condizione abbia avuto un decorso graduale, determinato da congiunture negative che hanno coinvolto i suoi aspetti economico-patrimoniali.

In sede di audizione del 10.04.2024, raccontava *“di aver contratto un mutuo con MPS per l'acquisto della prima casa nel 2019, con rata mensile di circa € 500,00; subito dopo mia moglie vedeva risolto il suo rapporto di lavoro e ad oggi è inoccupata; tutti i finanziamenti contratti, a partire dal mutuo, sono stati fatti per estinguere i precedenti ma, evidentemente, tale situazione ha determinato il grave sovraindebitamento per cui è ricorso”*.

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del piano di ristrutturazione e l'esame della documentazione acquisita dallo scrivente, hanno confermato le informazioni acquisite in

sede di audizione del debitore e hanno permesso di individuare cause e circostanze dell'indebitamento del sig. Gennaro Santoro.

Quanto alle cause dell'indebitamento, le stesse trovano la loro origine nella sottoscrizione del mutuo, cointestato al ricorrente ed alla propria moglie; in quel momento la famiglia del sig. Santoro poteva disporre, oltre che del reddito del ricorrente, anche di quello di Euro 600,00 mensili della sig.ra Milano, la quale aveva un'occupazione part-time presso la società Solidarietà & Lavoro Soc Coop.

Contestualmente alla sottoscrizione del mutuo, nel settembre 2019, il sig. Santoro sottoscriveva un finanziamento con la Banca mutuante Mps, per il tramite della società finanziaria Compass, per l'importo di euro 12.000,00, somma utilizzata per il pagamento delle spese notarili e di agenzia immobiliare, connesse all'acquisto dell'abitazione.

Senonché la moglie dell'odierno istante, nel novembre 2019, perdeva la propria occupazione e la famiglia del sig. Santoro da tale momento in poi ha potuto disporre solo ed esclusivamente del reddito del ricorrente.

Veniva, quindi, sottoscritto un finanziamento decennale per l'importo di Euro 40.000,00 con la società Findomestic, con rata mensile di euro 453,20, utilizzato in parte per estinguere il saldo finanziamento acceso qualche mese prima con la MPS (€ 12.000,00) e, per il residuo, per rimborsare ai suoceri le somme da quest'ultimi ricevute a titolo di prestito per far fronte alle spese di acconto versato per l'acquisto dell'appartamento e a quelle per l'acquisto dell'arredo della nuova abitazione.

Nel 2022, per far fronte alla rata del prestito contratto nel 2020, nonché a spese sanitarie per i figli ed alle spese legate alla prima comunione della figlia Aurora, il ricorrente accedeva ad un nuovo finanziamento con la società Findomestic per l'importo di Euro 40.000,00, estinguendo contemporaneamente con parte di tali somme il residuo del finanziamento acceso nel 2020. Per far fronte alle sempre più impegnative esigenze familiari, tale finanziamento, nel giro di qualche mese, dapprima veniva elevato ad Euro 57.000,00 e successivamente ad Euro 60.000, con rata mensile di euro 707,50 per dieci anni.

Successivamente – così come correttamente evidenziato in ricorso – *“le ingenti spese mensili fisse sostenute dal ricorrente per il pagamento della rate del mutuo e di quella del finanziamento acceso con Findomestic, unitamente a tutti gli altri oneri mensili legati alle esigenze familiari (bollette per le utenze, spese per visite specialistiche, spese per il sostentamento familiare, riparazione delle autovetture) inducevano il sig. Santoro ad utilizzare le carte di credito revolving rilasciategli unitamente alle*

accensioni dei finanziamenti sopra riportati, con conseguente aumento dell'importo complessivo delle rate mensili da destinare all'estinzione dei prestiti.

Nel novembre 2022, quindi, proprio per saldare i debiti connessi all'utilizzo delle carte di credito revolving, il sig. Santoro sottoscriveva, sempre con Findomestic, un ulteriore finanziamento per l'importo di Euro 14.000,00, con rata mensile di euro 247,60. Tale rate si aggiungeva a quella del mutuo di euro 521,20 ed a quella di euro 707,50 per il finanziamento ottenuto da Findomestic agli inizi del 2022.

Di fatto, quindi, il reddito mensile del sig. Santoro di Euro 2.100,00 veniva quasi integralmente assorbito dal pagamento delle rate mensili dei vari finanziamenti in corso, per un importo complessivo di Euro 1.475,00.

La difficoltà a far fronte ai bisogni famigliari con ciò che residuava del proprio reddito mensile, induceva il sig. Santoro, a decorrere dal 2023, ad utilizzare nuovamente le carte revolving, con conseguente aggravamento della propria posizione debitoria”.

E' di tutta evidenza che la concessione dei finanziamenti abbia gravato in maniera sbilanciata sulla complessiva ed effettiva capacità reddituale del ricorrente, determinando lo squilibrio finanziario, poi sfociato nel sovraindebitamento.

Non può non condividersi la tesi di parte ricorrente che l'esposizione debitoria sia derivata esclusivamente *“da uno stato di necessità e bisogno oltre che di buona fede, prestata nei confronti di “pseudo aiuti derivanti da proposte finanziarie di finanziamento a tassi agevolati” che in realtà si sono rivelati “abusivi” e svantaggiosi per il ricorrente”.*

Dalla documentazione in atti emerge che la continua rinegoziazione dei finanziamenti – nel tentativo, non riuscito, di ripianare la situazione debitoria e di continuare a corrispondere regolarmente la rata del mutuo contratto con MPS, nonché di far fronte al mantenimento della famiglia ormai monoreddito - abbia inevitabilmente determinato lo stato di sovraindebitamento incolpevole che ne occupa.

Si ritiene, pertanto, che non ricorrano i presupposti per una valutazione colposa o sproporzionata di ricorso al credito da parte del debitore, il quale giammai ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; il sig. Santoro non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, bensì ha agito esclusivamente mosso dal rafforzato ed ingenuo bisogno di uscire *dall'impasse* generatasi con illusione di rimessione *in bonis*.

Del resto, è emblematico, a tal riguardo, che il ricorrente, sino alla data di attivazione della

presente procedura, ha sempre saldato tutte le rate dei finanziamenti, pur aggravando la propria posizione debitoria.

Non emergono, invero, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. L'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi, rovinosi o improvvidi del debitore.

Ad ogni modo, come già detto, la documentazione acquisita disvela una irreversibile incapacità del Sig. Santoro a far fronte, con i redditi derivanti dall'attività lavorativa, alla complessiva esposizione debitoria.

Ad oggi, infatti, a fronte di entrate familiari di 2.463,20 mensili, oltre a quanto percepito a titolo di assegno unico per i figli (complessivi € 398,80 ca. mensili), il sig. Santoro corrisponde rate mensili per un ammontare complessivo di Euro 1.980,00.

5) LA COMPLESSIVA ESPOSIZIONE DEBITORIA

La documentazione acquisita e richiamata in premessa ha permesso di individuare la complessiva esposizione debitoria del sig. Gennaro Santoro qui di seguito esposta:

✓ Monte Paschi di Siena – mutuo n. 741958225,84

A fronte di un finanziamento originario per € 163.500,00, erogato ai coniugi Gennaro Santoro e Letizia Milano in data 23.10.2019, il capitale residuo è pari a € 142.080,70, con **rata mensile di € 521,17** (a scadere n. 306 rate); alla data del deposito della presente domanda, risultano adempiute le obbligazioni di cui al finanziamento in epigrafe.

✓ REGIONE PUGLIA

In riscontro alla richiesta di precisazione del credito, formulata dal sottoscritto, in data 18.10.2024 la Regione Puglia ha trasmesso un prospetto riepilogativo nel quale è esposta una debitoria pari, complessivamente, ad € 434,48.

✓ Findomestic – Gruppo BNP Paribas

In riscontro alla richiesta di precisazione del credito, formulata dal sottoscritto, in data 12.07.2024 la Findomestic ha trasmesso un prospetto riepilogativo nel quale è esposta una debitoria pari, complessivamente, ad € 76.743,52 (con **rata mensile di circa 1.095,00 euro**) qui di seguito specificata:

prt. 10072045375301 con un saldo di € 3.601,12;

prt. 20221140822119 con un saldo di € 13.881,88;

prt. 20220896847754 con un saldo di € 5.6018,04;

prt. 20220492231606 con un saldo di € 3.242,48.

✓ Compass SpA

In riscontro alla richiesta di precisazione del credito, formulata dal sottoscritto, in data 10.07.2024 la Compass ha trasmesso un prospetto riepilogativo nel quale è esposta la debitoria qui di seguito specificata:

- finanziamento n. 25633931 erogato in data 09/06/2022, per un montante di € 1.118,88, rimborsabile in n. 28 rate di € 39,96, con scadenza dal 15.08.2022 al 15.11.2024; ad oggi Compass vanta nei confronti del signor Santoro Gennaro un saldo a debito dell'importo di € 209,26;
- Carta di credito n. 3112007524: per linea di credito aperta a mese/anno, risulta a credito di Compass l'importo di € 4.610,46.

✓ AGOS DUCATO SpA:

In riscontro alla richiesta di precisazione del credito, formulata dal sottoscritto, in data 17.07.2024 la AGOS ha trasmesso un prospetto riepilogativo nel quale è esposta la debitoria qui di seguito specificata:

- carta revolving da contratto di linea di credito n.*****1752 (51799781): saldo debito per € 4.357,69.

✓ **Indicazione presunta dei costi della procedura**

Alcuna altra posizione debitoria è emersa a seguito dell'inoltro della comunicazione ex art. 68 CCII, a firma del sottoscritto e pedissequa richiesta di invito alla precisazione del credito.

Infine, sempre in ordine alla complessiva esposizione debitoria del Sig. Gennaro Santoro, mette conto evidenziare che, nel ricorso per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti, l'avv. Carlo Milano ha preventivato il compenso connesso all'attività di assistenza prestata in favore del debitore e finalizzata all'accesso a tale Procedura, in € 3.981,48, comprensivo di oneri accessori (Tabelle 2022 - D.M. n. 147 del 13/08/2022 - **Competenza: volontaria giurisdizione** - Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000 – valore medio).

Il compenso unitario dell'OCC potrà essere successivamente soddisfatto a seguito di provvedimento di liquidazione del Giudice Delegato sulla scorta dell'effettivo attivo/passivo realizzato/accertato in corso di procedura; il relativo accordo sul compenso sottoscritto col debitore, preventiva una somma pari a € 8.013,21, comprensiva di oneri accessori.

6) INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Lo scrivente, tenuto conto di quanto previsto dall'art.68, comma 2, lett. b), eseguiti gli opportuni

riscontri e accertamenti, di seguito riepiloga i debiti, le attività, nonché le spese correnti necessarie per il sostentamento del sig. Gennaro Santoro, a riprova dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

6.1) I PROVENTI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Come detto, il debitore è lavoratore dipendente presso la MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualifica di impiegato - HR SPECIALIST e percepisce uno stipendio mensile netto di circa € 2.463,20 (reddito netto 2023 diviso per 12 mensilità).

Le ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate dal Sig. Gennaro Santoro evidenziano che, in relazione all'esercizio della propria attività lavorativa, lo stesso ha percepito i seguenti redditi:

- - anno 2023: Mod/730 2024: € 36.085,00
- - anno 2022: Mod/730 2023: € 34.183,00;
- - anno 2021: Mod/730 2022: € 31.625,00.

La moglie dell'odierno istante, Letizia Milani, è attualmente inoccupata, come da certificazione di ARPAL PUGLIA dello "Stato Occupazionale" - Rep. n. 648876 del 10/04/2024.

6.2) LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il sig. Santoro Gennaro risulta proprietario per 1/2 (unitamente alla di lui moglie per l'altra metà) dell'immobile sito a Bari alla strada Modugno-Carbonara nr. 4/37, piano 2°, composto di tre vani ed accessori, censito all'NCEU di detto Comune, al foglio 46, part. 1006, sub. 38, categoria A/3.

Il sig. SANTORO risulta proprietario di due autovetture:

- "Fiat Grande Punto" tg. DM230AB, **immatricolata per la prima volta nell'ottobre 2007;**
- "Hunday Atos Grande Punto" tg. CY403ET, **immatricolata per la prima volta nel novembre 2005.**

Trattasi di veicoli che in considerazione del loro stato di conservazione, della data di immatricolazione, hanno un valore commerciale complessivo non superiore ad Euro 1.000,00; tra l'altro, la vettura Fiat Punto Grande viene utilizzata dal sig. Santoro per recarsi presso il proprio posto di lavoro, così come la HUNDAY viene utilizzata per le contemporanee e proprie primarie esigenze di vita familiare.

6.3) I RAPPORTI DI NATURA FINANZIARIA

Il sig. SANTORO Gennaro risulta titolare dei seguenti conti correnti;

1. n. 357119440, sulla Monte dei Paschi di Siena, cointestato con la sig.ra Milano e aperto nel 2019, contestualmente alla sottoscrizione del mutuo ipotecario, per il pagamento della relativa rata. Nell'ultimo estratto conto trimestrale, il saldo disponibile sul conto corrente ammontava a € 65,45;

2. n. 65933657 aperto presso Poste Italiane spa. Nell'ultimo estratto conto trimestrale il saldo disponibile sul conto corrente era pari a € 0,00;
3. un terzo rapporto, acceso con Findomestic per il pagamento delle rate dei finanziamenti accessi con tale società. Attualmente vi è un saldo di euro 3,72.

7) SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO

Vista la situazione reddituale, si ritiene coerente la richiesta, formulata dal debitore, di escludere dalla ristrutturazione, le spese mensili necessarie al sostentamento del proprio nucleo familiare composto da 4 persone, per complessivi € 1.712,88, che qui di seguito vengono elencati:

DESCRIZIONE SPESA	IMPORTO
Oneri condominiali	€ 46,00
Alimentari e spese per la casa	€ 700,00
Utenze (luce – gas – telefono)	€ 190,00
Spese mediche, scolastiche e tempo libero	€ 150,00
Autoveicolo (carburante – accessorie)	€ 200,00
Spese per farmaci ed integratori	€ 100,00
Spese varie per abbigliamento, materiale scolastico, mensa scolastica , cura personale	€ 250,00
Spese assicurative due autovetture	€ 52,96
Assicurazione immobile	€ 23,92
TOTALE	€ 1.712,88

8) PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Con il presente atto, il ricorrente – avendo una disponibilità mensile netta di circa € 1.100,00, detratte le suindicate spese per il sostentamento - intende avanzare, come difatti avanza, una proposta di

ristrutturazione dei debiti del consumatore – evidentemente fattibile - con remissione parziale del debito al fine di ottenere l'apertura della procedura di cui all'art. 67 CCII che preveda:

- a) **il soddisfacimento integrale del mutuo fondiario stipulato in data 27.09.2019 con Monte dei Paschi di Siena., così come previsto dall'art. 67, co. 5°,** tramite il pagamento mensile della quota di € 521,17 così come prevista all'art. 3 del succitato contratto sino al 31.03.2050 per un totale di € 159.478,02;
- b) **il soddisfacimento parziale delle residue posizioni debitorie, tramite il pagamento mensile di € 350,00, da aggiungersi al versamento di € 521,17 per la rata mensile del summenzionato contratto di mutuo, per una durata massima di 6 anni.**

Ciò premesso, la differenza tra le spese minime familiari su riportate e il reddito del sig. Santoro permettono a quest'ultimo di mettere a disposizione della procedura la somma massima mensile di circa € 871,17. Dunque, sottraendo a tale cifra la rata del mutuo fondiario pari a € 521,17, la restante sarà imputata al soddisfacimento dei creditori privilegiati e chirografari così come indicati in ricorso.

Pertanto, con il presente ricorso il sig. Santoro garantisce il pagamento mensile della somma complessiva di Euro di € 871,17 (comprensiva della rata del mutuo) per la durata massima di 72 mesi per un totale complessivo di € 62.724,24. Altresì, al termine dei sei anni previsti dalla procedura, il ricorrente continuerà a versare la predetta rata di mutuo per ulteriori 233 rate per un totale di Euro 121.432,61.

In sintesi il piano prevede:

- a) soddisfacimento integrale del mutuo fondiario stipulato in data 27.09.2019 con Monte dei Paschi di Siena, così come previsto dall'art. 67, co. 5°, CCII;
- b) pagamento al 100% dei crediti in prededuzione (compenso OCC ex art. 71, comma 4, CCII);
- c) pagamento al 100% dei crediti privilegiati;
- d) pagamento in misura pari al 15,36% dei crediti chirografari.

Il tutto come meglio descritto – circa le modalità e tempistiche di pagamento - nel prospetto riepilogativo di cui al ricorso introduttivo.

Per concludere, la proposta così come articolata risulta di gran lunga più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, considerata la rilevante somma messa a disposizione dei creditori (€ 185.112,50) nel corso dell'esecuzione del piano.

Con l'alternativa liquidatoria i creditori - tra cui il creditore ipotecario - al netto di tutte le spese di una procedura esecutiva immobiliare, non potrebbero ricavare una somma superiore a € 64.740,10, mentre con la proposta di ristrutturazione dei debiti il sig. Santoro offre il pagamento della prima rata di

€ 955,65 e le successive 72 rate dell'importo di € 871,17 per un totale complessivo di € 63.679,89; cui seguirà il versamento dell'importo di € 521,17 per le restanti 233 rate per un totale di € 121.432,61, che il ricorrente, al termine dei sei anni previsti dalla procedura, continuerà a versare alla MPS ad estinzione del mutuo.

9) VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

Come correttamente posto in evidenza nel libello introduttivo, nel corso degli anni i creditori del sig. Santoro hanno posto in essere plurime violazioni dell'art. 124 bis TUB. A riprova di tanto v'è agli atti un'analisi combinata della Centrale Rischi e della Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria dell'odierno ricorrente.

Esclusa la MPS, erogatrice del mutuo per una rata sostenibile nel 2019, tutti gli altri soggetti finanziatori giammai hanno valutato opportunamente il reddito disponibile del Santoro, ai fini della concessione del finanziamento.

Infatti, già nel 2020, con la sottoscrizione del finanziamento con Findomestic per l'importo di euro 40.000,00, con rata mensile di rimborso € 453,00 per dieci anni, e rata del mutuo di euro 521,00, risultava violato il merito creditizio. Infatti, a fronte di un reddito mensile del sig. Santoro di € 2.200,00 (tenuto conto delle mensilità aggiuntive), il ricorrente aveva un'esposizione debitoria di € 974,00, risultando così impossibile garantire il valore minimo previsto dall'art. 68, co. 3, CCII, pari ad € 1.474,00.

L'errata valutazione del merito creditizio rende quantomeno "lieve" la colpa del debitore che ha confidato sulle conoscenze e sulle informazioni a disposizione dell'ente erogante i finanziamenti.

L'errata valutazione del merito creditizio provoca, infatti, nel consumatore, un ingiustificato affidamento sulle proprie capacità di rimborso del credito (cfr., *ex multis*, Trib. Catania, 21.6.2024).

10) LA COMPLETEZZA E L'ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA

Ai sensi dell'art. 68, comma 2, lettera c), C.C.I.I., il sottoscritto attesta che la documentazione fornita dal sig. Gennaro Santoro, ai fini della redazione della presente relazione e allegata al ricorso per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti, risulta completa e attendibile, illustrando adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Da ultimo, la proposta di ristrutturazione dei debiti risulta sostenibile – residuando dalle entrate, al netto di quanto mensilmente offerto in pagamento e di quanto occorrente per il sostentamento familiare,

la somma di € 200,00 circa per eventi straordinari e imprevedibili che – non auspicabilmente – dovessero intervenire.

Con osservanza.

Si producono i documenti riportati in relazione e di seguito descritti:

all. A. OCC.: nomina e accettazione incarico Gestore della Crisi;

B. verbale audizione del 10.4.2024

C. comunicazione art. 68, comma 4 CCII;

D. invito precisazione del credito;

E. precisazione credito REGIONE PUGLIA del 18.10.2024

F. precisazione credito AGOS, del 17.07.2024;

G. precisazione credito COMPASS, del 10.07.2024;

H. precisazione credito FINDOMESTIC, del 12.07.2024;

I. precisazione credito FIDO BANCOPOSTA, del 16.07.2024;

L. comunicazione AdE del 18.10.2024;

M. comunicazione Città Metropolitana dell'11.07.2024;

N. comunicazione Comune di Bari, del 25.3.2024.

O. accordo compenso OCC.

La presente relazione è composta di n. 14 pagine e n. 13 allegati.

Bari, 6.11.2024

Il Gestore della Crisi

Avv. Gianfranco Todaro